



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 20/11/2018

Numero Registro Dipartimento: 1499

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13521 del 21/11/2018

OGGETTO: DIP. PIETRO CANALE. MATR. 1003243. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con DDS n. 6871 del 29 giugno 2018, recante ad oggetto "Legge n. 205 del 27 dicembre 2017. Subentro della Regione Calabria nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria in servizio presso i Centri per l'Impiego di cui all'art. 1, comma 793 e ss." è stata disposta la successione della Regione Calabria nei rapporti di lavoro a tempo determinato del suindicato personale e l'immissione dello stesso nei ruoli regionali a tempo indeterminato e full time;
- tra il personale di cui sopra figura, tra gli altri, il dipendente Pietro CANALE che ha sottoscritto con la Regione Calabria il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in data 27 settembre 2018, rep. n. 2731 del 28 settembre 2018;
- con istanza prot. n. 323813 del 27 settembre 2018, il medesimo dipendente, cat. D, matr. 1003243, in servizio presso il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", Settore "Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali", ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e full time a tempo indeterminato e part time di tipo misto con prestazione lavorativa al 50% di quella ordinaria (pari a 18 ore settimanali) ed articolazione su tre giorni a settimana - mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - nel pieno rispetto dell'orario di lavoro adottato dagli uffici della struttura di appartenenza;c
- con note prot. n. 325301 del 28/09/2018 e prot. n. 355927 del 22 ottobre 2018 il dipendente Pietro CANALE è stato autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time a decorrere dal 30 settembre 2018 nei termini sopra precisati;

ATTESO CHE al rapporto di lavoro part time di tipo misto, si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme in materia;

PRESO ATTO del CCNL21 maggio 2018 del Comparto "Funzioni Locali" ed in particolare:

- **dell'art. 53** (*Rapporto di lavoro a tempo parziale*), che ai commi 1, lett. b), 2, 7, 12 e 13 testualmente dispone:

- comma 1, lett. b): "Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: (...) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
- comma 2: "Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno (...)
- comma 7: "I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna";
- comma 12: "La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11." (indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno e del relativo trattamento economico). In tale accordo, le parti possono concordare un termine di durata per il rapporto di lavoro che si va a costituire;
- comma 13: "I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.";

- **dell'art. 54** (*Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*) che ai commi 2 e 3, prevede:

- comma 2: "Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
 - a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
 - b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodo dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
 - c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b);
- comma 3: "Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente";

- **dell'art. 55** (*Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*) che ai commi dal 2 al 13 stabilisce:

- comma 1: "Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.";
- comma 2: "Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25 % è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate";
- comma 3: "Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise";
- comma 4: "Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (...) le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno (...)";
- comma 5: "Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), del CCNL del 9/05/2006 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario";
- comma 6: "Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrano comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%";
- comma 7: "Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999 ed all'art. 38 del CCNL del 14/9/2000";
- comma 8: "Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015";
- comma 9: "I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera";
- comma 10: "Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale";
- comma 11: "I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi";
- comma 12: "Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia";
- comma 13: "Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015";

RICHIAMATO l'art. 73 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, modificativa dell'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto modifiche in materia di lavoro part time, nel senso che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione di appartenenza, la quale la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione;

VERIFICATO che il numero dei rapporti a tempo parziale presso questo Ente per la categoria giuridica D, ad oggi, rientra nel limite di predetta percentuale;

VISTI:

- il decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997 avente ad oggetto “*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140*”;
- l'art. 73 (*Part time*) della legge n. 133 del 6 agosto 2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- il CCNL Comparto “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE, a decorrere dal 30 settembre 2018, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e full time a tempo indeterminato e part time del dipendente Pietro CANALE, matr. 1003243, in servizio presso il Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, Settore “Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali”;

2. DI SPECIFICARE che a seguito del costituendo rapporto di lavoro a tempo parziale misto, la prestazione lavorativa sarà ridotta di complessive 18 (diciotto) ore settimanali, pari al 50% dell’attività ordinaria, da svolgere nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e, comunque, nel pieno rispetto dell’orario adottato dalla struttura di appartenenza.

3. DI SPECIFICARE, altresì che il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio oppure prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

4. DI PRECISARE che entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del presente atto, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, pena la decadenza dell’atto medesimo.

5. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al dipendente Pietro CANALE;
- al Dirigente del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale” per gli adempimenti di competenza;
- al Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;
- al Dirigente del Settore “Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali” presso cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato;

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e sul Bur Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO

(con firma digitale)